



COMUNE DI CAIVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

-----<*>-----

REGOLAMENTO

I.U.C. – TASI

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Istituzione dell'imposta
- Art. 2 – Oggetto del regolamento
- Art. 3 – Soggetto attivo
- Art. 4 – Oggetto d'imposta
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 – Casi particolari
- Art. 7 – Base imponibile
- Art. 8 – Decorrenza del tributo
- Art. 9 – Tributo a carico dell'occupante
- Art. 10 – Determinazione delle aliquote

TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Art. 11 – Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili
- Art. 12 – Riduzioni

TITOLO III DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

- Art. 14 – Denunce
- Art. 15 – Versamenti
- Art. 16 – Compensazioni
- Art. 17 – Attività di controllo
- Art. 18 – Sanzioni
- Art. 19 – Rimborsi
- Art. 20– Contenzioso
- Art. 21– Riscossione coattiva
- Art. 22 – Arrotondamenti

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 – Norme di rinvio

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Istituzione dell'imposta

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in osservanza alle disposizioni dettate dall'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è istituita l'imposta unica comunale (IUC). Questa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. In particolare la IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente regolamento viene disciplinata la I.U.C. riferita alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI).

Art. 2

Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della I.U.C. per la componente attinente al tributo sui servizi indivisibili (TASI), nel Comune di Caivano, nell'ambito della potestà regolamentare generale dei Comuni, riconosciuta dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia, unitamente alle disposizioni attinenti alla gestione delle entrate tributarie dell'ente comunale.

Art. 3

Soggetto attivo

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune di Caivano per gli immobili soggetti alla TASI, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune.
2. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4

Oggetto d'imposta

1. Sono assoggettati alla TASI tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Caivano, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente.
2. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».
3. Sono pertanto escluse le aree pertinenziali o accessorie a locali imponenti e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, prive di autonoma identificazione catastale.

Art. 5

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo della TASI è chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati ed aree scoperte con aventi autonomo identificativo catastale, ivi comprese le aree edificabili.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In tal caso ogni possessore ed ogni detentore esegue il versamento della TASI in proporzione alla propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area.
3. Nel caso in cui l'immobile sia occupato o detenuto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
4. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, percentuale del 10 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
6. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 6

Casi particolari

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
 2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
 4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento.
- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.

Art. 7
Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 ed è rappresentata dalla rendita catastale dei fabbricati soggetti al tributo, opportunamente rivalutata e successivamente moltiplicata per il coefficiente corrispondente fissato per l'applicazione dell'IMU. All'imponibile così determinato deve essere applicata l'aliquota deliberata dal Consiglio Comunale per lo specifico immobile.
2. Per la determinazione della base imponibile TASI delle aree fabbricabili viene fatto rinvio al vigente regolamento per la determinazione della componente IMU, che consente di individuare i valori venali di riferimento.
3. Le agevolazioni previste nel regolamento per l'applicazione della I.U.C.-IMU non sono applicabili alla I.U.C.-TASI se non espressamente indicate nel presente regolamento.

Art. 8
Decorrenza del tributo

1. L'ammontare del tributo dovuto viene determinato in proporzione ai mesi in cui si verificano i presupposti dello stesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
2. Il mese di 31 giorni si computa in capo al soggetto titolare della proprietà per almeno 16 giorni.

Art. 9
Tributo a carico dell'occupante

1. L'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, calcolato applicando la specifica aliquota prevista per l'immobile detenuto.
2. La parte del 90 per cento del tributo dovuto, resta a carico del titolare del diritto reale dell'immobile.

Art. 10
Determinazione delle aliquote

1. Le aliquote sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata nei termini di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento ed hanno efficacia dal 1° gennaio. Con la medesima delibera può essere approvato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. La misura delle aliquote va deliberata avendo riguardo al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Nella delibera di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili che il tributo provvede a coprire, specificando in maniera dettagliata la loro natura ed il loro ammontare.
4. I servizi indivisibili individuati in via prioritaria sono:
 - a. Illuminazione pubblica;
 - b. Manutenzione illuminazione pubblica;
 - c. Manutenzione del verde pubblico.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Art. 11

Determinazione della base imponibile dei fabbricati di interesse storico-artistico e dei fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile è ridotta alla metà per i seguenti fabbricati:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, fatiscenti e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non sono cumulabili.
3. Per le caratteristiche di inagibilità e inabitabilità si rinvia al regolamento per l'applicazione della componente IMU.

Art. 12

Riduzioni

1. In osservanza alle disposizioni normative in materia di I.U.C., riferite alla componente TASI, il Comune, con la medesima delibera di Consiglio Comunale che approva le aliquote può prevedere specifiche riduzioni, così come indicato all'articolo 1, commi 679 e 682, della Legge n. 147/2013.

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI

Art. 14

Denunce

1. I soggetti passivi titolari di diritti reali devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o la detenzione o è intervenuta successiva modifica in riferimento agli immobili assoggettati al tributo. Vengono fatte salve le dichiarazioni ai fini IMU che riportano le indicazioni rilevanti ai fini TASI.
2. L'utilizzatore tenuto al versamento della percentuale compresa fra il 10% ed il 30%, è tenuto a presentare la dichiarazione entro 60 giorni dalla detenzione dell'immobile assoggettato alla TASI. Entro lo stesso termine di 60 giorni, deve essere comunicata l'eventuale variazione o cessazione.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. La dichiarazione o denuncia non firmata può essere regolarizzata su invito dell'ufficio, entro giorni 30 dal ricevimento dello stesso; in caso di inadempienza la dichiarazione o denuncia è considerata come non presentata.
5. Nel caso in cui la dichiarazione sia erroneamente presentata a questo comune ed indirizzata ad altro Comune, la stessa viene trasmessa d'ufficio al Comune competente.
6. Nel caso in cui la dichiarazione, indirizzata a questo comune, sia stata erroneamente presentata a Comune diverso e da quest'ultimo trasmessa, la stessa si intende presentata nella data certificata dal comune che l'ha ricevuta.

Art. 15

Versamenti

1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in n. 2 rate di pari importo, aventi le seguenti scadenze;

- 1° rata al 16 giugno
- 2° rata al 16 dicembre

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

2. I versamenti dell'imposta dovuta devono essere eseguiti utilizzando il modello di delega F24, compilando la sezione relativa agli enti locali, con indicazione del codice identificativo del Comune di Caivano, corrispondente a B371, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale.

3. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

4. Per il calcolo del tributo si considerano i mesi di possesso, calcolando i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso per almeno 15 giorni. In particolare il giorno del trasferimento è computato in capo al soggetto che acquisisce la proprietà.

Art. 16

Compensazioni

1. Per le compensazioni si fa espresso rinvio all'art. 17 del Regolamento Generale delle Entrate vigente.

Art. 17

Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile della gestione del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, anche in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

2. Lo stesso, verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, proponendo le soluzioni utili alla gestione dell'ufficio tributi ed al controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

3. I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ed ai collegamenti con banche dati utili.

4. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla Legge n.147/2013, nonché dalle disposizioni dettate dalla Legge n. 296/2006.

Art. 18

Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni recate dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini TASI, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione rilevante ai fini TASI, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 19 **Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. È comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale su base annuale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili,
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad euro 12,00.

Art. 20 **Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'ingiunzione fiscale, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs. 31-12-1992, n. 546, che disciplina il processo tributario.
2. Sulla somma a titolo di tributo dovuto dal contribuente a seguito di accertamento o di imposta da rimborsare, vengono calcolati interessi nella misura del tasso legale.

Art. 21
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva può essere effettuata direttamente dal Comune di Caivano mediante l'utilizzo dell'ingiunzione disciplinata dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, costituente il titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Con apposita delibera di Consiglio Comunale la riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 52, comma 5, del D.Lgs 446/97.
3. Non si procede alla riscossione coattiva per somme inferiori ad euro 12,00.

Art. 22
Arrotondamenti

1. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 1, comma 639 e ss. della Legge n. 147/2013, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo sui servizi indivisibili (TASI), e quanto stabilito nel Regolamento Generale delle Entrate.